

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 31 gennaio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia**

(Causa C-259/07) ⁽¹⁾

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/51/CE —
Appalti pubblici — Procedure di aggiudicazione degli appalti
— Omessa trasposizione entro il termine impartito)*

(2008/C 79/15)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
D. Kukovec e K. Nyberg, agenti)

Convenuta: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (GU L 257, pag. 127)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva.*

2) *Il Regno di Svezia è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 183 del 4.8.2007.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 gennaio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-264/07) ⁽¹⁾

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE —
Protezione e gestione delle acque — Mancata effettuazione
delle analisi previste — Mancata comunicazione delle relazioni
sintetiche richieste)*

(2008/C 79/16)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
M. Patakia e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli art. 5, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Mancata presentazione delle relazioni sintetiche sulle analisi richieste in forza dell'art. 5 per quanto riguarda taluni distretti idrografici — Mancata effettuazione delle analisi e degli esami previsti dall'art. 5, n. 1, della direttiva

Dispositivo

1) *Non avendo effettuato, per ciascun distretto idrografico situato sul suo territorio, un'analisi delle sue caratteristiche, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee, nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui agli allegati II e III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, di tale direttiva e, non avendo presentato relazioni sintetiche relative alle analisi richieste ai sensi di tale disposizione, è altresì venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 15, n. 2, della suddetta direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007.